

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A**

### **Il Consiglio Federale**

- visto il Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
- atteso che la Co.Vi.So.C ha comunicato alla società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l di avere accertato a suo carico la mancanza dei requisiti di ammissione al campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2008/2009);
- constatato che avverso tale decisione negativa la società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dall'allegato A), paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C è divenuta, dunque, inoppugnabile;
- su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e 27 dello Statuto

### **d e l i b e r a**

di prendere atto della intervenuta non ammissione della società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l al campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2008/2009).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2008**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete